

Gazzetta ufficiale

L 205

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
7 agosto 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 716/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 717/2009 della Commissione, del 4 agosto 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione, del 4 agosto 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 719/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità ⁽¹⁾** ... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 720/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda i prezzi di riferimento, il calcolo delle spese finanziarie e l'ispezione materiale del riso** 15
- Regolamento (CE) n. 721/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, relativo alle offerte comunicate per l'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009..... 19

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 722/2009 della Commissione, del 6 agosto 2009, relativo alle offerte comunicate per l'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009..... 20

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2009/602/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 marzo 2009, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ...** 21

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 716/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	29,6
	XS	22,4
	ZZ	26,0
0707 00 05	MK	25,7
	TR	100,7
	ZZ	63,2
0709 90 70	TR	105,2
	ZZ	105,2
0805 50 10	AR	65,6
	TR	92,6
	UY	61,0
	ZA	67,1
	ZZ	71,6
0806 10 10	EG	147,9
	MA	103,9
	TR	140,4
	ZA	127,4
	ZZ	129,9
0808 10 80	AR	114,2
	BR	70,6
	CL	78,8
	CN	96,2
	NZ	86,4
	US	85,5
	ZA	78,7
	ZZ	87,2
0808 20 50	AR	129,8
	AU	112,1
	CL	73,4
	TR	138,7
	ZA	90,8
	ZZ	109,0
0809 20 95	CA	365,6
	TR	276,0
	US	336,3
	ZZ	326,0
0809 30	TR	142,9
	ZZ	142,9
0809 40 05	BA	39,5
	IL	153,8
	ZZ	96,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 717/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, ma che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Apparecchio portatile a batteria, pieghevole, con dimensioni totali di circa 8,7 cm (lunghezza) × 5,4 cm (larghezza) × 1,8 cm (spessore), in un unico involucri comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una tastiera alfanumerica del tipo usato nei telefoni cellulari, — un display a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 5 cm (2 pollici), — un secondo display rettangolare a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 2 cm (0,8 pollici), — una macchina fotografica digitale da 2 megapixel con zoom digitale, — un alloggiamento per una carta di memorizzazione non volatile, allo stato solido non superiore a 4 GB, e — una porta USB (Universal Serial Bus) per ricaricare la batteria, per lo scambio di dati e per l'inserimento di auricolari esterni. <p>L'apparecchio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un microprocessore, — microfono e altoparlante, — una memoria incorporata di 128 MB, e — un ricevitore di televisione del tipo DVB-T. <p>L'apparecchio dispone di un sistema operativo integrato per la telefonia mobile per la rete cellulare che può essere attivato mediante inserimento della carta SIM nell'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — comunicazione di telefonia mobile sulla rete cellulare, — trasmissione e ricezione senza filo di immagini e di altri dati (quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), posta elettronica, ecc.), — registrazione e riproduzione di suoni nonché di immagini statiche e di video, e — ricezione di segnali televisivi (DVB-T). <p>L'apparecchio funziona anche utilizzando altri protocolli di comunicazione senza filo, quali «Bluetooth».</p>	<p>8517 12 00</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517 e 8517 12 00.</p> <p>L'apparecchio è una macchina multifunzione formata da varie componenti.</p> <p>Poiché l'apparato è progettato per essere munito di carta SIM (Subscriber Identity Module) e poiché, una volta munito di carta SIM attivata, la funzione di telefono mobile prevale su tutte le altre funzioni dell'apparecchio (in particolare le telefonate entranti sono prioritarie rispetto a tutte le altre funzioni in uso) la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI è considerata quella di comunicazione di telefonia mobile per la rete cellulare come previsto alla voce 8517 (sottovoce 8517 12 00).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato alla sottovoce 8517 12 00 come telefono per le reti cellulari in base alla componente che esegue la funzione principale dell'apparecchio.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>2. Apparecchio portatile a batteria, pieghevole, con dimensioni totali di circa 10,9 cm (lunghezza) × 5,9 cm (larghezza) × 1,9 cm (spessore), in un unico involucro comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un display a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 7 cm (2,8 pollici), contenente una tastiera alfanumerica del tipo a schermo tattile, — una macchina fotografica digitale da 1,92 megapixel con zoom ottico, — un alloggiamento per una carta di memorizzazione non volatile, allo stato solido non superiore a 4 GB, — una porta USB (Universal Serial Bus), e — una porta per ricaricare la batteria. <p>L'apparecchio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un microprocessore, — microfono e altoparlante, — una memoria di lettura e scrittura incorporata a libero accesso, con capacità di memorizzazione di 64 MB, — una memoria di sola lettura incorporata, programmabile, cancellabile elettricamente, con capacità di memorizzazione di 256 MB, — un'antenna per la ricezione di segnali di radionavigazione dai satelliti, e — un modulo GPS (Global Positioning System). <p>L'apparecchio dispone di sistema operativo integrato per la telefonia mobile per la rete cellulare che può essere attivato mediante inserimento della carta SIM nell'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — comunicazione di telefonia mobile per la rete cellulare, — trasmissione e ricezione senza filo di immagini e di altri dati (quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), posta elettronica, ecc.), — computer palmare (PDA), — registrazione e riproduzione di suoni nonché di immagini statiche e di video, e — sistema di radionavigazione satellitare sotto forma di GPS (Global Positioning System). <p>L'apparecchio funziona anche utilizzando altri protocolli di comunicazione senza filo, quali «Bluetooth» e LAN senza filo (Local Area Network) (802.11b + g).</p>	<p>8517 12 00</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517 e 8517 12 00.</p> <p>L'apparecchio è una macchina multifunzione formata da varie componenti.</p> <p>Poiché l'apparecchio è progettato per essere munito di carta SIM (Subscriber Identity Module) e poiché, una volta munito di carta SIM attivata, la funzione di telefono mobile prevale su tutte le altre funzioni dell'apparecchio (in particolare le telefonate entranti sono prioritarie rispetto a tutte le altre funzioni in uso) la funzione principale dell'apparecchio, ai sensi della nota 3 della sezione XVI, è considerata quella di comunicazione di telefonia mobile per la rete cellulare come previsto alla voce 8517 (sottovoce 8517 12 00).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato alla sottovoce 8517 12 00 come telefono per le reti cellulari, in base alla componente che esegue la funzione principale dell'apparecchio.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>3. Apparecchio portatile a batteria, con dimensioni totali di circa 11,1 cm (altezza) × 6,18 cm (larghezza) × 0,85 cm (spessore), in un unico involucro comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una tastiera alfanumerica del tipo usato nei telefoni cellulari del tipo a schermo tattile, — un display a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 8,9 cm (3,5 pollici) e di formato a schermo panoramico, — una macchina fotografica digitale da 2 megapixel, — una porta USB (Universal Serial Bus), e — una porta per ricaricare la batteria. <p>L'apparecchio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un microprocessore, — microfono e altoparlante, — una memoria flash incorporata di 16 GB, e — un'antenna per la ricezione di segnali di radionavigazione dai satelliti. <p>L'apparecchio dispone di un sistema operativo integrato per la telefonia mobile per la rete cellulare che può essere attivato mediante inserimento della carta SIM nell'apparecchio.</p> <p>L'apparecchio ha le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — comunicazione di telefonia mobile per la rete cellulare, — trasmissione e ricezione senza filo di immagini e di altri dati (quali SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), posta elettronica, ecc.), — registrazione e riproduzione di suoni nonché di immagini statiche e di video, e — sistema di radionavigazione satellitare sotto forma di GPS (Global Positioning System). <p>L'apparecchio funziona anche utilizzando altri protocolli di comunicazione senza filo, quali «Bluetooth» e LAN senza filo (Local Area Network) (802.11b + g).</p>	<p>8517 12 00</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8517 e 8517 12 00.</p> <p>L'apparecchio è una macchina multifunzione formata da varie componenti.</p> <p>Poiché l'apparecchio è progettato per essere munito di carta SIM e poiché, una volta munito di carta SIM (Subscriber Identity Module) attivata, la funzione di telefono mobile prevale su tutte le altre funzioni dell'apparecchio (in particolare le telefonate entranti sono prioritarie rispetto a tutte le altre funzioni in uso) la funzione principale dell'apparecchio, ai sensi della nota 3 della sezione XVI, è considerata quella di comunicazione di telefonia mobile per la rete cellulare come previsto alla voce 8517 (sottovoce 8517 12 00).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato alla sottovoce 8517 12 00 come telefono per reti cellulari, in base alla componente che esegue la funzione principale dell'apparecchio.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 718/2009 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, ma che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2009.

Per la Commissione

Ján FIGEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Veicolo a quattro ruote con motore elettrico alimentato da due batterie ricaricabili a 12 V. Misura circa 48 cm di larghezza, 99 cm di lunghezza e 58 cm di altezza (con lo schienale ripiegato) e pesa complessivamente 34,5 kg circa senza batterie. Il suo carico massimo è 115 kg circa.</p> <p>Il veicolo presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una piattaforma orizzontale che collega la parte anteriore a quella posteriore, — piccole ruote (circa 2,5 × 19 cm) con pneumatici antitoratura, — un sedile regolabile sprovvisto di braccioli e impugnature la cui altezza può essere fissata in due posizioni diverse, e — una colonna dello sterzo ripiegabile. <p>La colonna dello sterzo è munita di una piccola unità di controllo comprendente un interruttore dell'accensione, un clacson, un indicatore di carica della batteria e un pulsante per regolare la velocità massima.</p> <p>Il veicolo dispone di due leve azionate dal pollice per accelerazione, freno e retromarcia. Le ruote posteriori sono antiribaltamento per evitare che il veicolo si ribalti. Vi è installato un sistema di doppia frenata (dual braking system).</p> <p>Quando le batterie sono completamente cariche, dispone di un'autonomia di circa 16 km e può raggiungere una velocità massima di circa 6,5 km/ora.</p> <p>Il veicolo può essere smontato in quattro componenti leggeri. È concepito per essere utilizzato in casa, su marciapiedi e piste pedonali e in spazi pubblici, ad esempio per fare acquisti.</p> <p>(*) Cfr. fotografia 1.</p>	8703 10 18	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 10 e 8703 10 18.</p> <p>Si tratta di un tipo speciale di veicolo per il trasporto di persone.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 8713 in quanto il veicolo non è specialmente concepito per il trasporto di disabili e non presenta caratteristiche particolari atte ad alleviare una disabilità. (Cfr. le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8713 e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sotto-voce 8713 90 00).</p> <p>Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8703 10 18 come un veicolo a motore costruito principalmente per il trasporto di persone.</p>

(1)	(2)	(3)
<p>2. Veicolo a tre ruote con un motore elettrico alimentato da due batterie ricaricabili a 12 V. Misura circa 61 cm di larghezza, 120 cm di lunghezza e 76 cm di altezza (con lo schienale ripiegato) e pesa complessivamente 46 kg circa senza batterie. Il suo carico massimo è 160 kg circa.</p> <p>Il veicolo presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una piattaforma orizzontale che collega la parte anteriore a quella posteriore, — piccole ruote (circa 8,9 × 25,4 cm) con pneumatici antiforatura, — un sedile regolabile provvisto di braccioli e impugnature la cui altezza può essere fissata in tre posizioni diverse, e — una colonna dello sterzo ripiegabile. <p>La colonna dello sterzo è munita di una piccola unità di controllo comprendente un indicatore dello stato delle batterie, un interruttore dell'accensione, pulsanti per l'accensione/spegnimento dei fari, un clacson e un pulsante per regolare la velocità massima.</p> <p>Il veicolo dispone di due leve azionate dal pollice per accelerazione, freno e retromarcia. Le ruote posteriori sono antiribaltamento per evitare che il veicolo si ribalti. Vi è installato un sistema elettronico di doppia frenata (dual braking system).</p> <p>Quando le batterie sono completamente cariche, dispone di un'autonomia di circa 40 km e può raggiungere una velocità massima di circa 8 km/ora.</p> <p>Il veicolo può essere smontato in sette componenti leggeri. È concepito per essere utilizzato in casa, su marciapiedi e negli spazi pubblici, ad esempio per fare acquisti.</p> <p>(*) Vedere fotografia 2.</p>	<p>8703 10 18</p>	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 10 e 8703 10 18.</p> <p>Si tratta di un tipo speciale di veicolo per il trasporto di persone.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 8713 in quanto il veicolo non è specialmente concepito per il trasporto di disabili e non presenta caratteristiche particolari atte ad alleviare una disabilità. (Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8713 e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8713 90 00).</p> <p>Il veicolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8703 10 18 come un veicolo a motore costruito principalmente per il trasporto di persone.</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.



Fotografia 1



Fotografia 2

REGOLAMENTO (CE) N. 719/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Tale direttiva prevede che animali d'acquacoltura e relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura ivi indicata.
- (2) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici⁽²⁾ stabilisce le norme applicabili all'importazione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.
- (3) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi unicamente dai paesi terzi e dai territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Tale disposizione garantisce che i pertinenti dati epidemiologici relativi a detti animali siano comunicati a tutti i membri dell'OIE.
- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e

agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

- (5) Il segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) è un'organizzazione internazionale che fornisce assistenza tecnica, consulenza politica, servizi di formazione e ricerca a ventidue paesi e territori insulari del Pacifico in settori quali la salute, lo sviluppo umano, l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Alcuni paesi appartenenti all'SPC non sono membri dell'OIE.
- (6) L'OIE e l'SPC hanno concluso un accordo nel settembre 1999. L'accordo prevede che l'SPC incoraggi i paesi associati che non sono membri dell'OIE a partecipare alla rete d'informazione dell'OIE per la salute degli animali, animali acquatici compresi.
- (7) L'allegato a detto accordo, stipulato dall'SPC e dall'OIE il 10 aprile 2003, stabilisce i termini della collaborazione tra le parti per lo sviluppo, la manutenzione e la diffusione di un sistema regionale di informazione sulla salute degli animali destinato ai paesi insulari del Pacifico e ai loro territori.
- (8) Con lettere del 31 marzo 2009 e del 30 aprile 2009, l'SPC ha comunicato alla Commissione che, a partire dal maggio 2009, i paesi associati all'SPC non membri dell'OIE possono reperire informazioni relative alla situazione zoonosanitaria nel sistema internazionale di informazione sulla salute degli animali dell'OIE conformemente ai criteri stabiliti da tale organizzazione.
- (9) È pertanto opportuno modificare l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/2008, al fine di autorizzare le importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi, anche da paesi terzi e territori che non sono membri dell'OIE ma hanno concluso un accordo ufficiale con tale organizzazione allo scopo di partecipare alla sua rete di informazione per la salute degli animali, animali acquatici compresi.
- (10) Gli Stati Uniti hanno confermato che Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e le isole Marianne settentrionali sono considerati territori degli Stati Uniti e l'autorità competente degli Stati Uniti è responsabile della notifica di malattie degli animali all'OIE.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

- (11) Anche l'allegato III di detto regolamento va modificato di conseguenza, al fine di includere i membri corrispondenti dell'SPC.
- (12) A norma della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, gli Stati membri dovevano assicurarsi che le importazioni di animali e prodotti d'acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettassero condizioni almeno equivalenti a quelle applicate alla produzione e la commercializzazione di prodotti comunitari.
- (13) Durante la vigenza della direttiva 91/67/CEE, sono state autorizzate importazioni negli Stati membri di crostacei provenienti dagli Stati Uniti, destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti. Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/88/CE, che ha armonizzato le condizioni di polizia sanitaria per tali importazioni.
- (14) L'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le partite di crostacei destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono continuare ad essere importate conformemente al regime vigente prima dell'entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE. Il periodo transitorio scade il 30 giugno 2009.
- (15) Pertanto, gli Stati Uniti vanno inclusi nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, in attesa del completamento delle ispezioni in loco realizzate ai sensi della direttiva 2006/88/CE al fine di verificare la conformità con la regolamentazione comunitaria in materia di salute degli animali acquatici.
- (16) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificato di conseguenza.

- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:

- a) sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure
- b) figurano nell'elenco dell'allegato III e hanno concluso con l'OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.»

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DI PAESI TERZI, TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI ⁽¹⁾

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
AU	Australia	X ^(A)				
BR	Brasile	X ^(B)				
CA	Canada	X			CA 0 ^(D)	L'intero paese
					CA 1 ^(E)	British Columbia
					CA 2 ^(E)	Alberta
					CA 3 ^(E)	Saskatchewan
					CA 4 ^(E)	Manitoba
					CA 5 ^(E)	New Brunswick
					CA 6 ^(E)	Nova Scotia
					CA 7 ^(E)	Prince Edward Island
					CA 8 ^(E)	Newfoundland e Labrador
					CA 9 ^(E)	Yukon
					CA 10 ^(E)	Northwest Territories
					CA 11 ^(E)	Nunavut
CL	Cile	X ^(A)				L'intero paese
CN	Cina	X ^(B)				L'intero paese
CO	Colombia	X ^(B)				L'intero paese
CG	Congo	X ^(B)				L'intero paese
CK	Isole Cook	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
HR	Croazia	X ^(A)				L'intero paese
HK	Hong Kong	X ^(B)				L'intero paese
IN	India	X ^(C)				L'intero paese
ID	Indonesia	X ^(A)				L'intero paese

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità da paesi terzi e territori che sono membri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
IL	Israele	X ^(A)				L'intero paese
JM	Giamaica	X ^(B)				L'intero paese
JP	Giappone	X ^(B)				L'intero paese
KI	Kiribati	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
LK	Sri Lanka	X ^(B)				L'intero paese
MH	Isole Marshall	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
MK ^(F)	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	X ^(B)				L'intero paese
MY	Malesia	X ^(B)				Peninsular, Western Malaysia
NR	Nauru	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
NU	Niue	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
NZ	Nuova Zelanda	X ^(A)				L'intero paese
PF	Polinesia francese	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
PG	Papua Nuova Guinea	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
PN	Isole Pitcairn	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
PW	Palau	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
RU	Russia	X ^(A)				L'intero paese
SB	Isole Salomone	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
SG	Singapore	X ^(B)				L'intero paese
ZA	Sudafrica	X ^(A)				L'intero paese
TW	Taiwan	X ^(B)				L'intero paese
TH	Thailandia	X ^(B)				L'intero paese
TR	Turchia	X ^(A)				L'intero paese
TK	Tokelau	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
TO	Tonga	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese
TV	Tuvalu	X ^(C)	X ^(C)	X ^(C)		L'intero paese

Paese/territorio		Specie d'acquacoltura			Zona/compartimento	
Codice ISO	Nome	Pesci	Molluschi	Crostacei	Codice	Descrizione
US	Stati Uniti ⁽⁴⁾	X		X	US 0 ⁽⁵⁾	L'intero paese
		X			US 1 ⁽⁶⁾	Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
			X		US 2	Humboldt Bay (California)
					US 3	Netarts Bay (Oregon)
					US 4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcense Bay e Dabob Bay (Washington)
				US 5	Nelha (Hawaii)	
VN	Vietnam	X ⁽⁷⁾				
WF	Wallis e Futuna	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾		L'intero paese
WS	Samoa	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾	X ⁽⁸⁾		L'intero paese

⁽⁴⁾ Applicabile a tutte le specie di pesci.

⁽⁵⁾ Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi, e alle *Cyprinidae*.

⁽⁶⁾ Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

⁽⁷⁾ Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

⁽⁸⁾ Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

⁽⁹⁾ Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

⁽¹⁰⁾ Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una qualunque delle malattie figuranti nell'elenco di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

⁽¹¹⁾ Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 720/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda i prezzi di riferimento, il calcolo delle spese finanziarie e l'ispezione materiale del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾, le modalità di calcolo delle spese finanziarie per le risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento richiedono la fissazione dei tassi di interesse applicabili in ciascun esercizio contabile.

(2) La fissazione si basa sul tasso di interesse medio realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento prestabilito, che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione su sua richiesta entro un certo termine. Per ragioni di uniformità, occorre che tale comunicazione venga effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

(3) Occorre ritenere che gli Stati membri che non rispondono alla richiesta della Commissione inviando la loro comunicazione nelle forme prescritte ed entro il termine stabilito non sostengono spese per interessi nel periodo di riferimento.

(4) Per gli Stati membri che dichiarano nella loro comunicazione di non aver sostenuto spese per interessi nel periodo di riferimento, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico in detto periodo, occorre precisare il tasso di interesse da utilizzare per le spese finanziarie per le risorse che detti Stati membri devono mobilitare per l'acquisto dei prodotti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽³⁾, ha introdotto una distinzione tra prezzi di riferimento e prezzi di intervento. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.

(6) Il regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008 ⁽⁴⁾, ha introdotto nuove norme sull'ispezione materiale del riso. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006.

(8) Per ragioni di sana gestione delle misure di intervento che comportino l'ammasso pubblico, è opportuno che le modifiche relative alla distinzione tra prezzo di riferimento e prezzo di intervento si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2009, data di inizio del nuovo esercizio contabile.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti da 3 a 6 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2009.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I, punto B.III.2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano le norme dell'allegato II, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) al punto I.1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati in un periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.»;

b) il punto I.2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione viene effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;

ii) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificato al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Qualora uno Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione.»;

iii) al terzo comma, la prima frase è soppressa e la seconda frase è sostituita dalla presente:

«Tuttavia, se rileva che il livello dei tassi di interesse per uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme, la Commissione fissa per detto Stato membro un tasso di interesse pari al livello inferiore rilevato.»;

3) nell'allegato VI, punto II.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando il prezzo di riferimento del prodotto considerato, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*) per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

4) nell'allegato VII, il punto III è sostituito dal seguente:

«III. CARNI BOVINE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato X e dell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per le carni bovine disossate è il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, cui si applica il coefficiente di 1,47.»;

5) l'allegato X è così modificato:

a) alla lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Quando sono superati i limiti di tolleranza relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile a ciascun prodotto, secondo la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, maggiorato del 5 %.»;

b) la lettera b) è così modificata:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando, il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore di oltre il 105 % al prezzo di riferimento di base, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.»

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell'esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito.»

6) nell'allegato XII, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato VII, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per il prezzo di riferimento di base di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %.»

REGOLAMENTO (CE) N. 721/2009 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2009****relativo alle offerte comunicate per l'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) In conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di non dare seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008, non è opportuno fissare un importo massimo di riduzione del dazio.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 luglio al 6 agosto 2009 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 676/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

REGOLAMENTO (CE) N. 722/2009 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2009****relativo alle offerte comunicate per l'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) In conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, para-

grafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di non dare seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008, non è opportuno fissare un importo massimo di riduzione del dazio.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 luglio al 6 agosto 2009 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 677/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 196, del 28.7.2009, pag. 7.
⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2009

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

(2009/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94, in combinato disposto con l'articolo 300,

vista la decisione 2004/911/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania, è necessario apportare alcune modifiche tecniche all'allegato I (Elenco delle autorità competenti) e all'allegato II (Elenco degli enti collegati) dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
- (2) La Bulgaria e la Romania hanno designato le rispettive autorità competenti con la notifica formale inviata al

segretariato generale della Commissione rispettivamente in data 28 gennaio 2008 e 17 luglio 2007. Tali dati devono essere comunicati dalla Commissione alle autorità svizzere con una semplice notifica.

- (3) L'elenco degli enti collegati di cui all'allegato della direttiva 2003/48/CE del Consiglio ⁽²⁾ è stato modificato dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania ⁽³⁾. Per garantire che questi cambiamenti siano riportati nell'accordo con la Svizzera, la Commissione deve esercitare i poteri di plenipotenziario a essa conferiti dal Consiglio e apportare le corrispondenti modifiche all'allegato II dell'accordo per mutuo consenso con la Svizzera,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

⁽¹⁾ GU L 385 del 29.12.2004, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2009.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

A. LETTERA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Egregio signore,

mi prego di fare riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

A seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, è necessario modificare gli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in base alle modalità previste all'articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.

L'articolo 21, paragrafo 2, di detto accordo prevede che l'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I possa essere modificato semplicemente con una notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l'autorità di cui al punto a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.

Le comunico a nome della Comunità che le autorità competenti per la Repubblica di Bulgaria e per la Romania sono:

- in Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato,
- in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato,

e che vanno aggiunte all'allegato I, rispettivamente con le lettere aa) e ab), dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).

Inoltre, all'articolo 21, paragrafo 2, è previsto che l'elenco degli enti collegati di cui all'allegato II può essere modificato per mutuo consenso.

La prego pertanto di confermarmi il Suo accordo a modificare l'allegato II, affinché includa gli enti bulgari e romeni di cui trattasi, inserendovi il seguente testo:

- tra Belgio e Spagna: «Bulgaria Общините (comuni) Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)», e
- tra Portogallo e Slovacchia: «Romania autoritățile administrației publice locale (Autorità della pubblica amministrazione locale)».

L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore alla data della lettera di risposta. Le disposizioni del presente scambio di lettere si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea
Robert VERRUE

B. LETTERA DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Egregio signore,

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera del 19 marzo, il cui testo è il seguente:

«Egregio signore,

mi prego di fare riferimento all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

A seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, è necessario modificare gli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in base alle modalità previste all'articolo 21, paragrafo 2, dello stesso.

L'articolo 21, paragrafo 2, di detto accordo prevede che l'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I possa essere modificato semplicemente con una notifica all'altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l'autorità di cui al punto a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.

Le comunico a nome della Comunità che le autorità competenti per la Repubblica di Bulgaria e per la Romania sono:

- in Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un rappresentante autorizzato,
- in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un rappresentante autorizzato,

e che vanno aggiunte all'allegato I, rispettivamente con le lettere aa) e ab), dopo le autorità competenti di cui alla lettera z).

Inoltre, all'articolo 21, paragrafo 2, è previsto che l'elenco degli enti collegati di cui all'allegato II può essere modificato per mutuo consenso.

La prego pertanto di confermarmi il Suo accordo a modificare l'allegato II, affinché includa gli enti bulgari e romeni di cui trattasi, inserendovi il seguente testo:

- tra Belgio e Spagna: "Bulgaria Общините (comuni) Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)", e
- tra Portogallo e Slovacchia: "Romania autoritățile administrației publice locale (Autorità della pubblica amministrazione locale)".

L'accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore alla data della lettera di risposta. Le disposizioni del presente scambio di lettere si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Robert VERRUE».

Con la presente esprimo il mio consenso a modificare l'allegato II, in conformità delle proposte contenute nella Sua lettera, e confermo che il presente accordo sotto forma di scambio di lettere entra in vigore alla data della lettera di risposta e che le disposizioni in esso previste si applicano con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Confederazione svizzera

Il capo della Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Jacques DE WATTEVILLE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>